Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

CENTRI PER L'IMPIEGO

Regione Toscana

SCHEDA 1

ISCRIZIONI COLLOCAMENTO MIRATO DI CUI ALLA LEGGE DEL 12 MARZO 1999 N. 68

LEP A

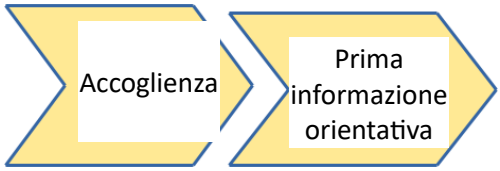

Output: informazioni su normativa di riferimento e requisiti per l'iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. 68/99. Destinatari: persone con disabilità di cui all'art. 1 e appartenenti alle categorie protette di cui art. 18 della L.68/99

Outcome: persona informata sulla normativa e sui servizi del Collocamento Mirato.

LEP B

Output: prima analisi della storia professionale della persona; assolvimento delle pratiche amministrative, aggiornamento della scheda anagrafico-professionale, profilazione.

Outcome: persona che ha rilasciato la DID ed ha effettuato la profilazione; persona consapevole della propria storia professionale e della propria scheda anagrafico-professionale.

Documentazione richiesta*:

A) per disabili di cui all'art. 1 L.68/99:

1. Verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Medico Sanitaria competente (con allegato atto di notorietà attestante la percentuale riconosciuta e la diagnosi funzionale;
2. verbale di accertamento delle capacità globali ai fini del collocamento mirato (Relazione conclusiva di cui al DPCM 13 gennaio 2000).

B) per categorie protette di cui all'art. 18 L.68/99:

Specifica certificazione.

Output: rilascio di certificazione di iscrizione ai sensi della L.68/99 e rinvio al servizio di orientamento riservato agli iscritti al collocamento mirato

Outcome: persona iscritta agli elenchi di cui alla L.68/99

***Per la Verifica della documentazione da richiedere relativamente alle varie categorie di utenti si rimanda alla sezione "Approfondimento Destinatari e Documentazione richiesta"**

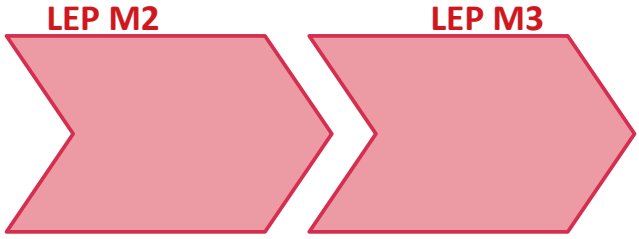

Output: patto di servizio contenente le azioni di politica attiva concordate con l'utente. Eventuale rinvio a servizio di orientamento specialistico

Outcome: persona che ha effettuato la profilazione qualitativa e consapevole dei servizi specialistici del collocamento mirato e dei percorsi di politica attiva individuati e condivisi

PROCEDURE

Presa in carico

La prima operazione da effettuare durante ogni fase di accesso al servizio del cittadino (in presenza, o distanza – anche per servizi erogati telefonicamente –) è la **presa in carico del cittadino**.
La presa in carico deve essere fatta manualmente quando il cittadino è già inserito, mentre è automatica per i nuovi inserimenti. Il cittadino deve essere rilasciato al termine del servizio erogato.

- Verifica e aggiornamento dati cittadino e aggiornamento Scheda Anagrafica Professionale
- Iscrizione DID
- Sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato
Vedi Allegato A Decreto Direttoriale ARTI n.223/2021
- Criteri per la conservazione dello stato di disoccupazione
Vedi Allegato A1 Scheda C Decreto Direttoriale ARTI n.223/2021

- Registrazione telematica, in modalità autonoma o assistita sul SIU/Portale INPS, al fine di poter accedere alle azioni di politica attiva definite in accordo con il CPI prescelto

ISCRIZIONE COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELLA L.68/99

Rif. Carta dei servizi Disabili e Categorie protette di ARTI – Parte I Servizi alle persone
1.1 Iscrizione collocamento mirato L.68/99 durata fino a 60 minuti

1) DID ONLINE, PROFILAZIONE, AGGIORNAMENTO SAP (SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE) ED ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO (LEP B)

In questa fase l'operatore del CPI, come specificato nella Scheda 1 DD. 223/2021, oltre a verificare le informazioni anagrafiche dell'utente sulla base della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) online presentata, verificati ed acquisite copie del documento d'identità, codice fiscale e permesso di soggiorno, se cittadino straniero, aggiorna eventualmente la SAP (Scheda Anagrafica Professionale).

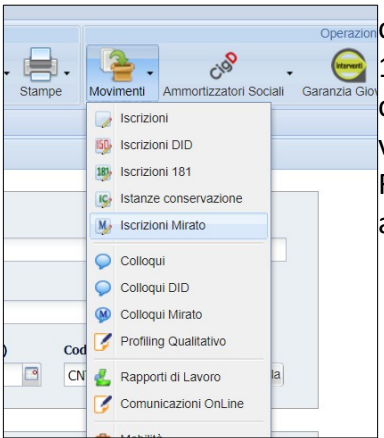

E' in questa fase, inoltre, che è prevista l'acquisizione della documentazione certificante la condizione di disabilità necessaria per l'iscrivibilità ai sensi del l'art. 1 L.68/99 (Verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Medico Sanitaria competente attestante la percentuale riconosciuta e la diagnosi funzionale e verbale di accertamento delle capacità globali ai fini del collocamento mirato - Relazione conclusiva di cui al DPCM 13 gennaio 2000) o altra certificazione attestante l'iscrivibilità ai sensi dell'art. 18 co. 2 ex L. 68/99 **(LEP M1)**.

L'operatore per procedere all'iscrizione al collocamento mirato accede alla sezione di IDOLARTI *Gestione utente > Movimenti > Iscrizioni Mirato*

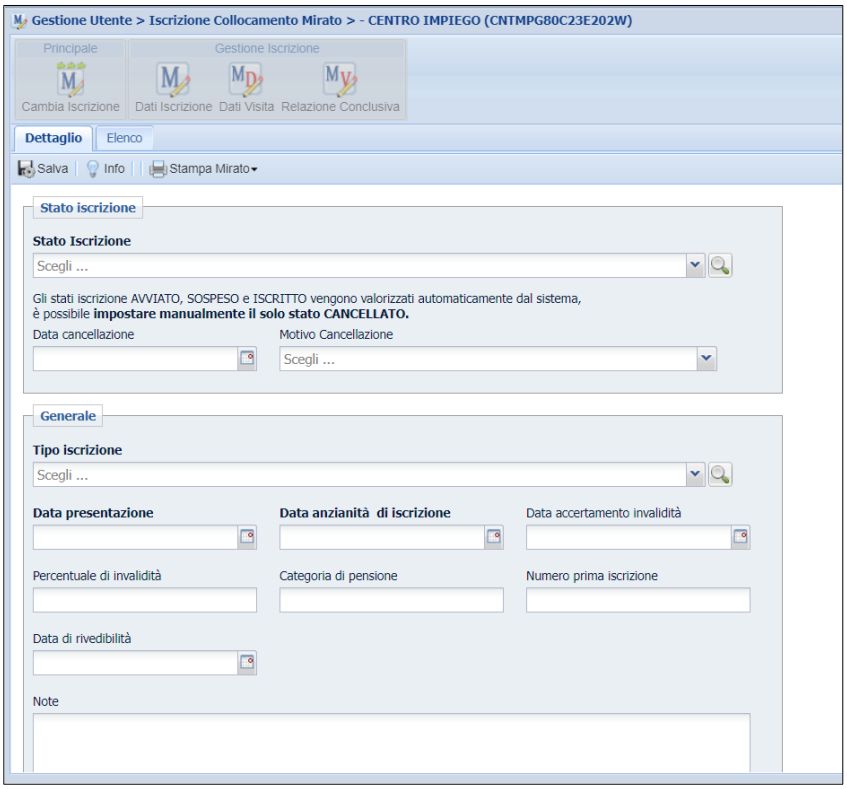

Da Iscrizioni mirato si accede a *Nuovo* e si procede ad inserire i dati per l'iscrizione:

Stato Iscrizione: ISCRITTO/CONSERVATO (ai sensi del combinato disposto D.lgs. 150/2015 e l. 4/2019 e Circ. Anpal 1/2019 sulla base della conservazione stato di disoccupazione)

Tipo di Iscrizione: scegliere la tipologia; Nota bene: L'elenco delle categorie protette ai sensi dell'art. 18 L.68/99 non è esaustivo: è necessario aggiornare tale elenco alla previsione normativa aggiornata o inserire una voce ALTRO nella quale l'operatore potrà specificare la categoria di appartenenza.

Data presentazione: data di presentazione al CPI per iscrizione

Data anzianità di iscrizione: coincide con la data di presentazione se Nuova iscrizione, altrimenti recuperare la data di iscrizione presso altro CPI

Data accertamento invalidità: data visita del Verbale di invalidità o altro documento (vedi sezione "Approfondimento Destinatari e Documentazione richiesta")

Percentuale di invalidità: Indicare la percentuale di invalidità relativa alla categoria di iscrizione

Categoria di pensione: Indicare la categoria di pensione relativa alla categoria di iscrizione (numero da 0 a 9)

Numero prima Iscrizione: automatismo di assegnazione n° prima iscrizione

Data di rivedibilità: inserire la data della fine del mese indicato nel Verbale di accertamento di invalidità; in caso non sia stata presentata la documentazione valida, l'operatore provvede ad informare il disabile iscritto della necessità di produrre la certificazione aggiornata per poter continuare ad usufruire dei benefici di cui alla legge 68/99.

Note: Inserire eventuali note utili a dettagliare la situazione dell'utente (es. no revisione, documenti uplodati su Documenti Rilasciati, ecc.)

2) ORIENTAMENTO DI BASE E PROFILAZIONE QUALITATIVA (LEP M2)

Rif: Carta dei servizi Disabili e Categorie protette di ARTI – Parte I Servizi alle persone
1.2 Colloquio di orientamento durata massima di 90 minuti - idolarti azione A05

Colloquio finalizzato alla definizione del Patto di Servizio
La prima fase di orientamento prevede un iniziale momento di approfondimento e di conoscenza della persona nonché una prima fase di profilazione qualitativa che avviene sulla base delle informazioni raccolte con la SAP.
E' possibile, al fine di individuare le capacità lavorative, le motivazioni e le competenze (tecnico professionali e trasversali), prevedere un approfondimento della situazione sociale, sanitaria e personale dell'utente, attraverso più colloqui, eventualmente anche accedendo alla fase di Profilazione approfondita (LEP M4), che può essere erogata anche successivamente alla stipula del Patto di Servizio, rinviando l'utente all'orientamento specialistico.

3) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (LEP M3)

Durante il colloquio di orientamento di base finalizzato alla stipula del Patto di Servizio, l'operatore del CPI individua le misure maggiormente adeguate di politica attiva per l'inserimento lavorativo della persona iscritta al Servizio Collocamento Mirato. Il Patto è valutato, validato e sottoscritto da entrambe le parti (operatore CPI / interessato/a).
Il Patto di Servizio rappresenta lo strumento cardine per l'attivazione della persona in cerca di occupazione, dal momento che viene attivato un processo di responsabilizzazione dell'utente, vincolando le parti al rispetto di reciproci impegni. E' da considerarsi, infatti, come un documento "dinamico" soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni qualora se ne presenti l'esigenza.

Il Patto di servizio (ex art. 20 D.lgs 150/2015) deve contenere i seguenti elementi:
- Individuazione di un responsabile delle attività
- Definizione di un profilo di occupabilità
- Definizione / programmazione di azioni di ricerca attiva
- Frequenza ordinaria di contatti con responsabile attività

Inoltre nel Patto dovranno essere riportate le varie ed eventuali disponibilità dell'interessato/a a partecipare alle seguenti azioni:
- Iniziative e laboratori per rafforzamento di competenze nella ricerca attiva del lavoro (Es. stesura curriculum, preparazione ai colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento
- Iniziative di carattere formativo o di riqualificazione
- Accettazione di offerte di lavoro congrue (definite dal MLPS nel decreto n. 42 del 10 aprile 2018).

Nel caso in cui la persona richieda un maggiore sostegno nelle attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro è possibile prevedere un rinvio al servizio di orientamento specialistico e alla profilazione approfondita (LEP M4) e prevedere una presa in carico integrata attraverso l'attivazione di Equipe Multidisciplinare con i servizi territoriali preposti (LEP M5/M6).

Ai fini dell'apertura del fascicolo personale del lavoratore iscritto negli elenchi di cui alla L.68/99, il Centro per l'Impiego trasmette al Servizio del Collocamento Mirato del territorio di riferimento:

- documentazione certificante la condizione di disabilità necessaria per l'iscrivibilità ai sensi del l'art. 1 L.68/99 o altra certificazione attestante l'iscrivibilità ai sensi dell'art. 18 co. 2 ex L. 68/99

Rif. Sezione "Approfondimento Destinatari e Documentazione richiesta"
Carta dei servizi Disabili e Categorie protette di ARTI – Parte I Servizi alle persone - Punto 5 e Punto 6

DESTINATARI

DISABILI

- **Invalidi civili** con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- **persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222** (Percettori di Assegno ordinario di invalidità. 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, (...) gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo);
- **Invalidi del lavoro** con grado di invalidità superiore al 33%;
- **Persone non vedenti** (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) **o sorde** (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- **Invalidi di guerra e invalidi per servizio** con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

CATEGORIE PROTETTE

- **vedove/i, orfane/i di guerra, servizio, lavoro ed equiparati** (coniuge e figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi);
- **profughi italiani rimpatriati** (riconosciuti ai sensi della legge 763/1981);
- **soggetti indicati dalla L. 407 del 1998 o che ad essa espressamente richiamano** (vittime o familiari superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere, collaboratori di giustizia, orfani di crimini domestici, care leavers, operatori sanitari vittime del Covid o loro familiari superstiti).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ISCRIZIONE

DISABILI

1. **Verbale di invalidità** rilasciato dalla Commissione Medico Sanitaria competente (con allegato atto di notorietà) attestante la percentuale riconosciuta e la diagnosi funzionale;
2. **Verbale di accertamento delle capacità globali ai fini del collocamento mirato** (Relazione conclusiva di cui al DPCM 13 gennaio 2000).

In particolare:

- INVALIDI CIVILI: verbale rilasciato dall'INPS o, se precedente al 2010, dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile del sordomutismo e della cecità dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del disabile. Costituisce titolo idoneo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99 anche

la sentenza o l'omologa del Tribunale (unitamente ad eventuale CTU) utili ai fini della definizione del diritto.

- INVALIDI DEL LAVORO: verbale rilasciato dall'INAIL
- INVALIDI PER SERVIZIO: Decreto di riconoscimento della pensione dal quale si evince la dipendenza da causa di servizio delle invalidità riconosciute e la categoria ascritta (dalla 1^ alla 8^)
- INVALIDI DI GUERRA e CIVILI DI GUERRA: Decreto di riconoscimento della pensione dal quale si evince la dipendenza da causa di guerra delle invalidità riconosciute e la categoria ascritta (dalla 1^ alla 8^)

NON VEDENTI (minorati della vista)

E' considerato non vedente colui che è stato riconosciuto "CIECO ASSOLUTO" o "CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD 1/10 con correzione" (minorati della vista).
Il minorato della vista si iscrive negli elenchi ex art. 8 l. 68/99 come "minorato della vista", presentando la documentazione già indicata per gli invalidi civili.
Nel caso in cui il verbale non riporti la percentuale della invalidità riconosciuta dalla competente commissione medica, si procede con attribuzione d'ufficio della percentuale suddetta secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. Regione Toscana n. 908 del 06-08-2001.

CENTRALINISTI NON VEDENTI LEGGE 113/85

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 113/85 ("Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti") per l'iscrizione in qualità di centralinista non vedente è sufficiente un "residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti".
I centralinisti non vedenti potranno essere iscritti, oltre che alla categoria dei "centralinisti non vedenti", anche alla categoria "invalidi civili" o "minorati della vista" in base al tipo di accertamento relativo alla disabilità di cui siano in possesso.

Il D.lgs 151/2015 ha soppresso l'albo dei centralinisti non vedenti pertanto, ai fini dell'iscrizione, il CPI verificherà:

- il possesso dell'abilitazione alla qualifica di centralinista, con la produzione dell'attestazione del relativo corso o dichiarazione del datore di lavoro che attesti lo svolgimento di attività lavorativa come centralinista per almeno 6 mesi;
- l'idonea certificazione relativa all'accertamento dell'invalidità dalla quale risulti il residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con correzione.

Ai sensi del D.M. del 10/01/2000 sono equipollenti le seguenti qualifiche:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico
- operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso (ai sensi del Decr. Min.le del 11 luglio 2011 è resa equipollente la qualifica di operatore amministrativo segretariale)

L'iscrizione dei **centralinisti non vedenti** può essere effettuata, oltre che presso il Centro per l'Impiego di residenza, in un unico altro centro per l'Impiego del territorio Italiano (art. 13 D.Lgs 151/2015).
I **centralinisti non vedenti** devono iscriversi presso il Centro per l'Impiego di residenza; l'eventuale successivo secondo CPI, dove gli stessi possono effettuare l'iscrizione, dovrà comunicare al CPI di residenza, l'avvenuta iscrizione. Ogni eventuale ulteriore iscrizione dovrà essere cancellata. Per l'iscrizione dei centralinisti non vedenti è stato predisposto un modulo comprensivo di autocertificazione che dovrà essere presentato al

momento della richiesta di iscrizione in qualità di centralinista non vedente compilato, firmato e con allegata la documentazione indicata.

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE LEGGE 29/94 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti): per l'iscrizione in qualità di terapista della riabilitazione non vedente è sufficiente un "residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti".
In questo caso, oltre ad idonea certificazione, è indispensabile la produzione del:

- certificato (o autocertificazione) di iscrizione all'albo nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti
- idonea certificazione relativa all'accertamento dell'invalidità dalla quale risulti il residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con correzione.

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 27/07/00 sono equipollenti i seguenti titoli:
Fisioterapista, Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione, Massofisioterapista.

CATEGORIE PROTETTE

Certificato, ove necessario, o autocertificazione da rendere compilando i modelli appositamente predisposti (a fianco di ciascuna categoria è indicato il documento che attesta il possesso del relativo status/requisito che ne consente l'iscrizione):

- **orfani di guerra/vedovi di guerra**: stato di disoccupazione (DID); riconoscimento dello status da parte della Prefettura;
- **orfani e vedovi di caduti per causa di servizio:** stato di disoccupazione (DID); provvedimento di riconoscimento da parte dell'ente presso cui era occupato il genitore/coniuge o decreto di concessione della pensione privilegiata, da cui risulti accertato che il decesso è avvenuto per causa di servizio;
- **equiparati agli orfani e vedovi:** stato di disoccupazione (DID); dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciato dall'ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall'INAIL per gli invalidi del lavoro (in questo caso, è sufficiente il riconoscimento di invalidità uguale o superiore all'80%) o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza del dante causa per gli invalidi per servizio, quest'ultimi purché beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria a vita. L'iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (DPR 333/2000 art. 1 comma 3);
- **vittime del terrorismo e della criminalità organizzata** (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99): anche se occupati; l'attestazione dello status è effettuata dalla Prefettura del luogo di residenza.
- **vittime del dovere** (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006): anche se occupati ai sensi di quanto previsto dall'art. 562 della Legge 266/2005 (finanziaria); l'attestazione dello status è effettuata dalla Prefettura del luogo di residenza;
- **orfani e vedovi di caduti per causa di lavoro**: anche se occupati; riconoscimento dell'INAIL attestante che il genitore/coniuge è deceduto per causa di lavoro (come da modulistica.. "...");
- **coniuge e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere** (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99 e legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006): anche se occupati; l'attestazione dello status è effettuata dalla Prefettura del luogo di residenza; esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (DPR 333/2000 art. 1 comma 3, Circolare Anpal n. 9481 del 26/07/2018) (come da modulistica. "...");
- **fratelli e sorelle, solo se unici superstiti conviventi e a carico, di vittime del terrorismo e criminalità organizzata** (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99): anche se occupati; l'attestazione dello

status è effettuata dalla Prefettura del luogo di residenza; l'iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (come da modulistica.. "…");

- **personale sanitario vittima del Covid 19** (art. 16-bis del D.L. N.34/2020): anche se occupati: medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle se unici superstiti conviventi a carico, in alternativa all'avente diritto a titolo principale. Documentazione: certificazione di riconoscimento dello status rilasciata dall'Inail (nota n. 3675 del 17/03/2020)
- **profughi** (profughi italiani rimpatriati - legge 763/81); stato di disoccupazione (DID); attestazione di tale condizione è rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza.
- **testimoni di giustizia**: anche se occupati, certificazione comprovante l'appartenenza alla categoria
- **orfani di Rigopiano**: anche se occupati, Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso del richiedente che sarà valutata dall'ufficio competente
- **orfani per crimini domestici** (art. 6 legge n. 4/2018): stato di disoccupazione (DID); sentenza del tribunale
- **care leavers** (art. 67bis DL 34/2020): stato di disoccupazione (DID); Sentenza del tribunale dei minori di allontanamento dalla famiglia di origine e affidamento ai servizi sociali; consentita fino all'età di 21 anni.

I certificati in precedenza indicati potranno essere sostituiti da dichiarazioni prodotte nei casi e secondo le disposizioni della vigente normativa in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive – DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

IMPORTANTE

- Per gli equiparati è necessario il rilascio di atto notorietà che il proprio genitore/coniuge, invalido per servizio/lavoro, non ha mai usufruito dell'avviamento al lavoro ai sensi della Legge 68/99 o della Legge 482/68.
- Gli equiparati e gli orfani di guerra e servizio possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
- Agli effetti dell'iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni se studenti universitari (art. 1,co 3, DPR.333/2000).
- Per i disabili: N.B. Al momento della registrazione dell'iscrizione, l'operatore di Sportello dovrà provvedere ad inserire - nello spazio apposito in IDOL - l'eventuale data di rivedibilità riportata nel verbale; provvederà, altresì, ad informare il disabile iscritto della necessità di produrre la certificazione aggiornata per poter continuare ad usufruire dei servizi del CM. In alternativa al verbale sopra citato, per gli invalidi civili costituisce titolo idoneo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99 la sentenza o la omologa del Tribunale (unitamente ad eventuale CTU) utili ai fini della definizione del diritto.